REGOLAMENTO (CEE) N. 1829/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1992

relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione ;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione (3),

considerando che, poiché a partire dalla campagna di commercializzazione 1992 il Regno Unito non applica più il disposto dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 in Gran Bretagna, si applica in tutta la Comunità il quantitativo garantito e il coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e rispettivamente, paragrafo 2, primo trattino del citato regolamento ;

considerando che per la campagna 1992 la stima del numero di pecore supera il livello massimo garantito, il che comporta la fissazione di un coefficiente di riduzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992, il coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue :

Comunità : 7,0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.
(3) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.